

**Prot. N. Co.Re.Com. Cal/Ro**

## DELIBERAZIONE N.33

**Oggetto:** DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA xxxxx c/ Vodafone Omnitel xxx

### IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

nella seduta del giorno 19/03/2012 , svolta presso la sede del Consiglio Regionale della Calabria, via Cardinale Portanova Reggio Calabria, in cui sono presenti:

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Prof. Alessandro Manganaro | Presidente |
| Dott. Gregorio Corigliano  | Componente |
| Dott. Paolo Posteraro      | Componente |

e Avv. Rosario Carnevale, Dirigente del Settore Assistenza agli Organi Istituzionali – Affari generali e legali del Comitato;

Visti:

la legge 31 luglio 1997, n. 249, "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l'art. 1, comma 6, lett. a), n. 14;

la legge 14 novembre 1995, n. 481, "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

il Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262, di approvazione del testo del Codice civile;

l'art. 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, " Codice delle comunicazioni elettroniche";

la legge della Regione Calabria 22 gennaio 2001, n. 2, "Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni- Corecom" e succ. modif. ed int.;

la propria deliberazione n. 5 del 10 giugno 2009, recante: " Regolamento interno di organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni";

la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 173/07/Cons, "Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti" e succ. modif. ed int.;

l'Accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed il Corecom Calabria in data 16 dicembre 2009 ed, in particolare, l'art. 4, comma 1, lett. e);

la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 179/03/CSP, all. A, "Direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni";

Vista l'istanza del 29/9/2011, acquisita al prot. Corecom Calabria n. 46125, con cui l'utente xxxxx di Galluzzo xxxxx ha chiesto l'intervento del Corecom Calabria per la definizione della controversia in essere con la Società Vodafone Omnitel xxx, ai sensi degli artt. 14 e ss. del Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con delibera 173/07/Cons e succ. modif. ed int.;

Vista la nota del 10/10/2011 (prot. n. 48106), con cui il Responsabile del procedimento ha comunicato alle parti, ai sensi dell'art. 15 del summenzionato Regolamento, l'avvio del procedimento finalizzato alla definizione della deferita controversia;

Visto, altresì, l'avviso di convocazione (prot. n. 52304 del 7/11/2011) con cui il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 15, comma 2 dell'anzidetto Regolamento, ha invitato le parti a comparire, per il giorno 24/11/2011, alla relativa udienza di discussione;

Preso atto del verbale di discussione, redatto in data 24/11/2011, con riserva di svolgere le opportune valutazioni al fine di definire la controversia;

Visti gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria;

Considerato quanto segue:

### **Oggetto della controversia e risultanze istruttorie**

La ricorrente xxxxx Galluzzo xxxxx, corrente in Siderno, ha depositato presso questo Corecom istanza di definizione, lamentando il mancato rimborso, da parte dell'operatore Vodafone, di un indennizzo per mancato funzionamento totale dei servizi voce internet, pos, fax. Chiede, a tal fine, il riconoscimento di un indennizzo/risarcimento pari ad €. 2.500,00, adducendo danni da mancata vendita e l'impossibilità di comunicare con clienti e fornitori attraverso i servizi internet e fax.

L'operatore Vodafone ha depositato la propria memoria illustrativa, nella quale respinge come infondata qualsiasi pretesa risarcitoria e/o di indennizzo avanzata da controparte, e, per l'effetto, dichiara che dai sistemi Vodafone emerge che i tecnici Vodafone si sono tempestivamente attivati per la risoluzione delle problematiche lamentate ed, altresì, sono state offerte ed accettate le seguenti somme e/o storni:

sconto 100 % del canone ADSL per 6 mesi;

accredito di €. 50,00 una tantum;

sconto canone 100% per ulteriori 2 mesi.

Allega, a fini probatori, alcune fatture, sostenendo che, per i disservizi lamentati, l'utente ha già ottenuto un risarcimento, per cui nulla può ancora essere preteso.

Precisa, infine, che l'utente ha un insoluto di €. 391,07 e produce la relativa documentazione a supporto, concludendo per il totale rigetto del presente ricorso.

## Motivi della decisione

### 1. In tema di rito.

In fase conciliativa il procedimento si è concluso con un verbale di mancata conciliazione; all'udienza di discussione relativa al procedimento odierno, l'operatore ha partecipato a mezzo di un proprio legale, il ricorrente non è comparso.

### 2. Riguardo al merito.

Forma oggetto della controversia odierna il lamentato inadempimento contrattuale da parte di Vodafone per mancato funzionamento dei servizi voce, internet, pos, fax relativi all'utenza interessata e la conseguente richiesta di indennizzo.

Dalle risultanze istruttorie e dalle prove documentali esibite a cura dell'operatore resistente è, invece, emerso che l'istante è stato soddisfatto per i disservizi dal medesimo lamentati e che, al contrario, lo stesso risulta debitore, nei confronti di Vodafone, di un insoluto pari ad € 391,07.

Ciò premesso, nessuna responsabilità è configurabile, a carico del suddetto operatore, in relazione ai disservizi lamentati dal ricorrente. Pertanto, nulla può essere, dal medesimo, richiesto in relazione alla controversia odierna.

Ritenuto, per quanto sopra esposto, che la società Vodafone Omnitel xxx ha dimostrato la correttezza del proprio operato e che, di conseguenza, le pretese indennitarie/risarcitorie di parte istante non possano trovare accoglimento;

### 3. Sulle spese di procedura

Ritenuto che nulla debba essere liquidato, in favore dell'istante, a titolo di rimborso per le spese di procedura;

Vista la proposta di decisione del Dirigente del Settore Assistenza agli Organi Istituzionali – Affari generali e legali di questo Comitato, Avv. Rosario Carnevale, resa ai sensi dell'art. 19 del Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti;

Udita la relazione del Presidente di questo Comitato, Prof. A. Manganaro, nell'odierna seduta;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

## DELIBERA

- 1) Di rigettare integralmente le richieste di parte istante, formulate nell'atto introduttivo del presente procedimento, in quanto l'operatore Vodafone Omnitel ha fornito adeguate giustificazioni in relazione agli addebiti ad esso contestati;
- 2) Come disposto dall'art. 19, comma 3, del Regolamento suindicato "il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi dell'art. 98, comma 11 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259";
- 3) La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata nel Bollettino Ufficiale e sul sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e sul sito web del Corecom Calabria, assolvendo in tal modo ad ogni obbligo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge n. 69/2009;
- 4) La società Vodafone Omnitel xxx è tenuta a comunicare a questo Corecom l'avvenuto adempimento alla presente delibera entro il termine di sessanta (60) giorni dalla notificazione della medesima.

Ai sensi dell'art. 135, comma 1, lett. b) del Codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell' art. 119 dell'anzidetto Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di (60) sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

Il Responsabile del procedimento  
d.ssa Caterina Romeo

**I Componenti**

f.to Dott. Gregorio Corigliano

f.to Dott. Paolo Posteraro

**Il Presidente**

f.to Prof. Alessandro Manganaro

**V. Il Dirigente**

f.to Avv. Rosario Carnevale